

to così come è dato rilegare dalla precisa
norma di cui, all'art. 1° del citato Decreto.

Non vi è alcun dubbio che il personale
dell'Istituto finisca di un trattamento di
previdenza obbligatorio sostituito della iscriz-
zione obbligatoria alla previdenza sociale.

Infatti l'Istituto chiese ed ottenne a suo
tempo l'esonero della iscrizione del persona-
le all'Istituto di Previdenza Sociale proprio
in base al R. D. L. 14 aprile 1939 n. 636 con-
vertito, con modificazioni, nella legge 6 Luglio
1939 n. 1272, impegnandosi - esplicitamente -
così come espressamente comporta la citata
legge, a garantire un trattamento non mi-
nore di quello obbligatorio a favore del
proprio personale.

Tuttavia la disposizione non è, per lo
Istituto, automaticamente esecutiva, ma sa-
rà necessario promulgare un apposito decreto
Luogotenenziale così come risulta dal 2° capo,
verso del citato art. 1. Stante però le triste
condizioni economiche in cui versano i no-
stri pensionati, specie quelli collocati a
riposo fino al 1939 che non ebbero la liqui-
dazione delle indennità di anzianità rico-